



del. n. 607/2007

Repubblica italiana
La Corte dei Conti
in
Sezione Regionale di Controllo
per l'Abruzzo

Nell'adunanza del 12 novembre 2007 composta dai magistrati:

Presidente Mario GIAQUINTO

Consigliere Lucilla VALENTE

Consigliere Alfredo GRASSELLI

Consigliere Giovanni MOCCI

visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e le successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994 n. 20, il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito nella legge 20 dicembre 1996, n. 639 e l'art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340;

visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;

vista la richiesta di parere avanzata dal Sindaco del Comune di Bomba con nota n. 2319 del 15 settembre 2007;

vista l'ordinanza presidenziale n. 85/2007 con la quale la questione è stata deferita all'esame collegiale della Sezione;

udito nella Camera di consiglio il relatore, consigliere Giovanni Mocci;

PREMESSO

Il Sindaco rappresenta:

- che ha acquisito nel 1963 per lascito testamentario, beni immobili ed obbligazioni, i cui proventi netti e gli interessi devono, per espressa volontà del testatore, essere destinati alla istituzione di borse di studio a favore di studenti bombesi residenti, purchè meritevoli ed appartenenti a famiglie non benestanti;
- che, a causa dell'impovertimento demografico di abitanti e di popolazione scolastica e dell'assottigliarsi nel tempo di famiglie non benestanti e di studenti meritevoli, i citati proventi ed interessi, aumentati in modo considerevole, vengono distribuiti solo in parte, con la conseguenza che il Comune viene a disporre di un avanzo di bilancio che resta immobilizzato, visto il vincolo di destinazione apposto dal Testatore.

Conclusivamente:

- il Sindaco chiede di poter utilizzare detto avanzo di bilancio, investendolo in opere di pubblica utilità o, in subordine, di limitare l'investimento al settore dell'istruzione in senso lato, con riferimento a tutti quei servizi, presidi e strumenti idonei a favorire anche indirettamente il fine voluto dal Testatore.

CONSIDERATO

L'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 attribuisce alle Regioni e, tramite il Consiglio delle Autonomie locali, se istituito, anche ai Comuni, Province e Città metropolitane la facoltà di richiedere alla Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica.

Secondo prassi risultano fissati principi e modalità di esercizio dell'attività consultiva, al fine di garantire l'uniformità di indirizzo in materia ed evitare il rischio di una disorganica

proliferazione di richieste di pareri e, soprattutto, di soluzioni contrastanti con successive pronunce specifiche delle Sezioni giurisdizionali o di controllo o con indirizzi di coordinamento.

A tal proposito è prevalso l'orientamento di limitare l'ammissibilità delle richieste, sul piano soggettivo, agli organi rappresentativi degli Enti (Presidente della Giunta regionale, Presidente della Provincia, Sindaco, o, nel caso di atti di normazione, i rispettivi Consigli regionali, provinciali, comunali), mentre si è ritenuto che l'inesistenza del Consiglio delle Autonomie Locali non costituisca elemento ostativo all'ammissibilità della richiesta, visto che l'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 usa la locuzione "di norma", non precludendo, quindi, in linea di principio, la richiesta diretta da parte degli enti.

Nel caso in esame, non risultando ancora costituito il Consiglio delle Autonomie, la richiesta di parere, in quanto formulata dal Sindaco, e' da ritenersi ammissibile dal punto di vista soggettivo.

Sul piano oggettivo, secondo gli indirizzi ed i criteri seguiti dalla giurisprudenza di questa Corte in sede di controllo sono da ritenersi ammissibili le richieste di parere relative ad atti generali, atti o schemi di atti di normazione primaria o secondaria ovvero inerenti all'interpretazione di norme vigenti, o soluzioni tecniche rivolte ad assicurare la necessaria armonizzazione nella compilazione dei bilanci e dei rendiconti, ovvero riguardanti la preventiva valutazione di formulari e scritture contabili che gli enti intendano adottare.

Dal punto di vista oggettivo si ritiene pertanto ammissibile la richiesta in esame.

Nel merito del quesito, si osserva che trattasi di beni immobili e di valori mobiliari pervenuti al Comune per effetto di lascito testamentario, assoggettato a vincolo nel duplice senso dell'inalienabilità e della destinazione specificamente determinata delle relative rendite.

Si osserva, altresì, che non ricorre l'ipotesi dell'impossibilità totale e permanente di dare seguito a quanto vincolantemente prescritto dal testatore, bensì quella di una discrezionale valutazione dell'Ente obbligato circa l'impossibilità, asserita come nè assoluta nè definitiva, di

adempiere (peraltro, con l'implicita ammissione di non aver sin all'attualità adempiuto se non parzialmente e con conseguente accumulo di fondi).

Siffatta discrezionalità non può essere riconosciuta al Comune, dovendosi ritenere che esso versi nella medesima posizione soggettiva di qualsiasi destinatario, pubblico o privato, di un lascito vincolato.

Ne consegue che il criterio di soluzione del proposto quesito è da rinvenire nell'ambito della positiva disciplina civilistica, con particolare riferimento alle fattispecie, in essa espressamente disciplinate, della donazione modale (art. 793 c.c.) e degli oneri a carico del legatario (art. 671 c.c.). A quest'ultimo riguardo, è da ritenere che il Comune versi nella condizione dell'obbligato ad una prestazione il quale assuma di essere nell'impossibilità temporanea ad adempiere (art. 1256 c.c.). Impossibilità la quale - pur concedendo che sussista effettivamente - esonera da responsabilità connessa al ritardo, ma non estingue l'obbligazione. Talchè, venendo al caso di specie, non può invocarsi l'asserita impossibilità temporanea per l'acquisizione del maturato di spettanza di altri soggetti, ancorchè all'attualità non individuati.

P.Q.M.

Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Sezione Regionale di Controllo per l'Abruzzo in relazione alla richiesta formulata dal Comune di Bomba e trasmessa alla Sezione in data 15 settembre 2007 con nota n. 2319.

DISPONE

che copia autentica della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco del Comune di Bomba.

Così deliberato all'Aquila, nella camera di consiglio del 12 novembre 2007.

L'Estensore

(Giovanni Mocci)

Il Presidente

(Mario Giaquinto)

Depositata in segreteria il giorno

Il Direttore della Segreteria

(Alfonsino Mosca)